



TRIBUNALE DI PALERMO

Il giudice Filippo Lo Presti,

nel procedimento iscritto al n. 8706 del R.G. delle cause civili del 2017, vertente tra

██████████, rappresentate e difese dall'Avvocato ██████████ presso il cui studio in Via Traselli, Palermo, hanno eletto domicilio,

con l'intervento di

██████████ e ██████████ entrambi difesi dall'Avv. ██████████, presso il cui studio in Palermo, ██████████ hanno eletto domicilio in virtù di procura in atti;

contro

PARROCCHIA SANTE TERESA DEL BAMBIN GESÙ, in persona del Parroco e rappresentante legale pro tempore difesa dall'Avvocato ██████████ presso il cui studio in ██████████, Palermo ha eletto domicilio;

e con l'intervento dipendente di

CASA DI CURA ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ██████████ in virtù di procura in atti;

letti gli atti e sciolta la riserva trattenuta all'udienza dello scorso 31 ottobre, scaduti i termini concessi per il deposito di note conclusionali, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 17 maggio 2017 gli istanti, dopo aver premesso di essere condomini dell'edificio di Via F. Parlatore n. 42 e di abitare rispettivamente sui piani terzo, secondo e primo, hanno rappresentato che i loro appartamenti si affacciano sul cortile dell'Oratorio resistente lamentando che a causa dell'uso improprio di quello spazio aperto è divenuto per loro intollerabile abitare presso i rispettivi ambienti domestici. Ed invero –hanno precisato- la quotidiana e duratura organizzazione da



parte dell'Oratorio di raduni ludici e sportivi sul cortile, con l'impiego di molteplici palloni da gioco ed impianti amplificatori, ha reso e rende insopportabile la permanenza domestica durante molte ore del giorno: dalle 16:00 sino alle 22:00 ed addirittura sino alle 23:30/24:00 nei fine settimana. Hanno indicato alcuni momenti icastici della massima intollerabilità rumorosa connessa all'attività dell'oratorio segnalando le date del 25 ottobre e 28 novembre 2016, quelle del 4 e 25 febbraio, 4 marzo, 1 aprile e 6 maggio 2017. In quei giorni l'Oratorio avrebbe organizzato manifestazioni sportive durante le quali si sarebbe fatto persino uso di trombette da stadio.

A nulla sarebbe valso il tentativo di rimediare a quella situazione munendo gli appartamenti di nuovi infissi con vetro/camera antirumore, ed alcun effetto hanno avuto pure i tentativi di concordare le modalità di impiego del cortile con l'Oratorio, trinceratosi dietro l'affermazione del proprio diritto di svolgere attività "sociali e pastorali".

A fronte di tale situazione i ricorrenti hanno allegato il grave ed irreparabile pericolo per la loro serenità e salute psico/fisica rivendicando il diritto ad abitare pacificamente all'interno dei rispettivi domicili senza dover subire i continui ed insalubri "tonfi" dei palloni impiegati in modo disordinato per giocare a calcio, a pallavolo e a basket su un ambiente per nulla adatto ad ospitare stabilmente attività ludiche di quel tipo. Hanno chiesto dunque l'adozione dei provvedimenti cautelari atti a ricondurre entro i livelli di tollerabilità le immissioni denunciate.

Si è costituito il Parroco di Santa Teresa del Bambin Gesù destinatario dell'azione cautelare in quanto organizzatore delle attività pastorali attraverso il relativo Oratorio. Ha riferito che la Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù è stata fondata nel 1937 e che i locali dell'oratorio le sono stati donati nel 1955 con l'espressa finalità di adibire i luoghi alla "*ricreazione dei giovani poveri che frequentano la suddetta Parrocchia*" con destinazione immutabile. Perciò sin dalla sua istituzione l'oratorio ha organizzato ed ospitato attività sportive e ricreative con celebrazioni di tornei giovanili.



In base a ciò le doglianze dei ricorrenti non potrebbero trovare alcuna tutela dovendo prevalere il criterio della priorità dell'uso stabilito dall'art. 844 c.c.

La Parrocchia resistente ha segnalato come le attività ludiche denunciate dai ricorrenti non si svolgono in modo disorganizzato essendo invece programmate nel contesto del CSI (Centro Sportivo Italiano), che è un ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana.

Ha poi obiettato che soltanto in tre occasioni - il 25.02.2017, il 04.03.2017 ed il giorno 6 maggio 2017- si sono in effetti svolte attività ludiche tra gruppi parrocchiali, nelle ore pomeridiane e non oltre le ore 22.00.

Ha eccepito il mancato superamento dei limiti di intollerabilità e l'assenza di *periculum in mora*: le immissioni rumorose si sarebbero consumate soltanto in modo occasionale, nelle ore pomeridiane ed al più tardi sino alle 23.20. Non perciò in modo continuativo e senza superare il livello di tollerabilità relativa cui si riferisce l'art. 844 c.c. Ha concluso chiedendo perciò il rigetto del ricorso.

Prima dell'udienza di comparazione fissata ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. il 7 luglio 2017 si sono costituiti in giudizio i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] con gli effetti di un intervento litisconsortile autonomo secondo l'art. 105 primo comma c.p.c.

Gli intervenienti hanno precisato di non voler contestare la piena libertà ed autonomia dell'oratorio di perseguire la missione pastorale, educativa e caritativa, ma hanno stigmatizzato come nel caso di specie le attività ricreative e sportive svolte sullo spiazzo si siano sino ad ora svolte con modalità "non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati" e quindi ben oltre la funzione prettamente pastorale ed in assenza di un regolamento rispettoso degli abitanti limitrofi. Secondo gli intervenuti le attività dell'oratorio si sono svolte sino ad ora in maniera molesta, *"costringendo i condomini a tenere chiuse le imposte per attenuare il frastuono e gli schiamazzi, ancora più spiacevole è il disagio con l'avvento della stagione estiva, dove da una parte tali attività vengono svolte con maggiore frequenza e dall'altra costringerà i condomini residenti a rimanere chiusi, in un periodo dove*



generalmente si preferisce tenere aperte finestre ed imposte, per godere di un maggiore naturale refrigerio”.

Gli intervenienti hanno anche denunciato l'utilizzo abusivo dello spiazzo alla stregua di parcheggio aperto al pubblico in occasione delle riunioni parrocchiali, lamentando a causa di ciò l'immissione di polveri ed agenti inquinanti ed hanno dedotto la sussistenza di un evidente e concreto *periculum in mora* per l'integrità della loro salute psicofisica, lamentando la già consumata integrazione di un danno ingiusto ex art. 2043 a causa del documentato sfioramento dei limiti di tollerabilità rumorosa secondo la relazione tecnica di parte già allegata dai ricorrenti a firma dell' [REDACTED]

Facendo valere il loro individuale ed autonomo interesse hanno chiesto tutela associandosi alla domanda cautelare dei ricorrenti principali e perciò chiedendo di *“ordinare alla Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, in persona del Parroco e legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] di adottare idonei accorgimenti tecnici atti a contenere le immissioni rumorose e, segnatamente, l'esecuzione di opere di insonorizzazione dei cestì di pallacanestro, l'installazione di un limitatore di potenza acustica, eseguire le opere necessarie a mettere a norma il campo con un fondo d'erba sintetica e barriere fono-assorbenti o qualsivoglia ulteriore accorgimento ritenuto opportuno, nonché limitare gli orari di accesso all'Oratorio e di esercizio delle attività sportive nelle fasce mattutine tra le ore 10:00 e le ore 13:00 e in quelle pomeridiane tra le ore 16:00 e le ore 20:00, purché in maniera non continuata nel corso dell'intera giornata, nonché sino alle ore 22:00 per due giorni a settimana, inibendo l'utilizzo di strumento alcuno di diffusione sonora quali altoparlanti, megafoni, ovvero fischietti e trombette, imponendo la costante presenza del Parroco o di un Suo delegato in concomitanza con tali eventi aggregativi e disponendo che lo svolgimento delle attività avvenga unicamente nel rispetto dei limiti delle immissioni sonore previste per Legge e limitando esclusivamente a una settimana all'anno lo svolgimento anche da parte di associazioni esterne di tornei di calcio e/o calcetto a livello dilettantistico”.* Per il resto, nonostante quanto dedotto non



hanno avanzato alcuna ulteriore domanda con riguardo all'utilizzo dello spiazzale come parcheggio occasionale.

Il 10 luglio 2017 si è costituita ai sensi dell'art. 105, secondo comma c.p.c. la [REDACTED] [REDACTED] che ha contestato l'impostazione dei ricorrenti rappresentando di occupare uno stabile in parte attiguo all'atrio dell'oratorio per poter così affermare che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, le attività ludiche svolte su quello spiazzo, lungi dal dare disturbo ai pazienti, allietano piuttosto il loro umore distraendoli sino al punto che *“le attività della Casa di Cura costituiscono risorse fondamentali nel percorso terapeutico dei pazienti perché riescono a distrarli dal pensiero continuo della malattia ed a consentire loro di sperimentare una partecipazione alla vita che spesso il confronto costante e quotidiano con la loro patologia gli nega”*.

Si è associata alla richiesta di rigetto del ricorso.

Le prospettazioni contrapposte delle parti sono sostenute dalla documentazione depositata, tra cui merita subito menzione la corrispondenza intercorsa tra i contendenti, sottoscritta e databile in modo certo; la copia del calendario settimanale dell'attività dell'oratorio parrocchiale con riferimento al periodo 16- 21 ottobre 2017 (non contestato); la documentazione fotografica relativa ad alcuni eventi ludici organizzati sopra lo spiazzale esterno dell'oratorio; la analoga documentazione audio-video. A tali elementi si aggiungono quelli costituiti nel corso del procedimento: i verbali delle informazioni assunte; quelli delle audizioni delle Parti successive al primo tentativo infruttuoso di conciliazione; la relazione tecnica sulla valutazione di impatto acustico disposta d'ufficio in quanto ritenuta necessaria sulla scorta dei dati tecnici allegati dai ricorrenti con la loro relazione di parte.

Ebbene analizzati gli atti ritiene questo precedente che le doglianze dei ricorrenti siano fondate nei limiti e nei termini appresso stabiliti.



Preliminarmente, ai sensi dell'art. 272 c.p.c. va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della [REDACTED]. Come noto il terzo è legittimato in causa in via adesiva dipendente se ha interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione giuridica connessa al rapporto principale già oggetto della lite (sicuramente secondo la forma della connessione per pregiudizialità tecnica; in via estesa anche nella forma della pregiudizialità logica).

Non occorre che egli sia titolare di un diritto soggettivo coinvolto nel procedimento ma è indispensabile che abbia un interesse giuridicamente identificabile in modo differenziato in relazione all'oggetto del processo, di modo che la decisione potrebbe produrre, in base al diritto sostanziale, degli effetti sulla sua posizione giuridica (solo per scrupolo ci si permette di indicare ad esempio l'intervento legittimo del sub-conduttore nella controversia tra conduttore e locatario).

Non basta a legittimare l'intervento del terzo in causa a titolo adesivo un interesse di mero fatto.

Nel caso di specie, la [REDACTED] è intervenuta a sostegno del resistente per far valere il proprio consenso allo svolgimento delle attività ludiche controverse in quanto non lesive ma indirettamente benefiche per i propri pazienti. Si tratta di una situazione di mero fatto non sorretta da alcuna relazione giuridica tra la Casa di Cura e l'esercizio delle attività dell'oratorio. Le considerazioni svolte dall'interveniente non hanno perciò un rilievo in questo giudizio.

Passando al merito della questione, occorre per chiarezza premettere che nell'ambito dei rapporti di vicinato tra privati l'art. 844 c.c. bilancia il reciproco uso e godimento dei beni. La norma ribadisce innanzitutto che il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino; ma al contempo, stabilito ciò, la medesima norma ammonisce il proprietari dalla immissioni intollerabili secondo il criterio dell'uomo medio tenuto conto della condizione dei luoghi. E siccome anche i rapporti di vicinato devono essere rispettosi della regola di buona fede oggettiva in base alla quale chi esercita un diritto deve tenere sempre conto della posizione già vantata legittimamente dagli antagonisti non abusando della propria



posizione allora il legislatore indica quale possibile criterio di valutazione quello della priorità dell'uso.

L'art. 844 c.c. sintetizza e specifica in tal modo il contenuto degli artt. 832 e 840 c.c.

Il livello della normale tollerabilità indicato dal codice non si riferisce alla percezione delle immissioni in senso assoluto ed oggettivo (la norma non sarebbe efficiente) ma relativamente alla posizione specifica del vicino concorrente in base alle aspettative ordinarie, medie, ossia normali, di impiego del bene destinatario delle immissioni. Deve aversi perciò riguardo al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione del luogo (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 10588/1995). Ed a tal proposito ancora di recente si è affermato in giurisprudenza che *“il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”* (cfr. Cass. Civ. sent n. 28201/18).

In tale contesto normativo il giudizio di tollerabilità può essere orientato dalla disciplina sull'inquinamento acustico evocata dalle Parti (L. n. 447 del 1995) ma non è governato da essa.

Quella legislazione ha una funzione eminentemente pubblicistica, che va oltre la canonizzazione dei rapporti di vicinato; essa fissa invero i valori limiti di emissione e di immissione in vista della tutela pubblica della quiete e la salubrità ambientale mediante ricorso al potere autoritativo e sanzionatorio. Di modo che i parametri fissati per l'attivazione di quella sfera di rischio a cui si connette l'intervento dell'Autorità non limitano il giudizio di normale tollerabilità cui si riferisce l'art. 844 c.c. per regolare rapporti specifici di vicinato.

Chiarito ciò, va infine sgombrato il capo dalla confusione a cui potrebbe indurre l'art. 844 c.c. laddove si riferisce alle esigenze della produzione. Secondo l'interpretazione



tradizionale il criterio del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà trova, infatti, applicazione solo nel caso in cui le immissioni investano fondi a vocazione industriale, tanto che si ritiene il secondo comma dell'art. 844 rivolte alle "immissioni industriali" alla stregua di *lex specialis*.

Così chiariti i termini giuridici di riferimento, per introdurre l'analisi fattuale vale la pena rammentare che le immissioni sottoposte al giudizio di normale tollerabilità sono soltanto quelle continuative o periodiche e non quelle occasionali. Deve trattarsi ovviamente di immissioni lecite. Laddove l'attività sul fondo vicino fosse illecita, infatti, l'immissione si porrebbe al di là delle facoltà dominicali meritevoli di tutela e non vi sarebbe ragione di indagare l'ammissibilità di un sacrificio a carico del proprietario vicino. Semplicemente si vieterebbe *tout court* l'immissione illecita.

Ebbene nel caso di specie -va segnalato- è per lo più pacifico che lo spazio esterno dell'oratorio su cui si affacciano gli appartamenti dei ricorrenti viene impiegato in modo non occasionale per attività ludica e ricreativa connessa all'attività pastorale svolta dalla Parrocchia.

Si tratta di attività meritevole di tutela e coperta a livello costituzionale.

I responsabili dell'oratorio possono usare lo spiazzale esterno di proprietà parrocchiale anche per organizzarvi attività sportive rumorosa ma devono farlo tenendo conto del fatto che su quello spiazzale si affacciano le residenze private dei ricorrenti che hanno assoluto diritto a vivere serenamente all'interno dei rispettivi domicili familiari senza che la convivenza con le attività quotidiane dell'oratorio si traduca in un sacrificio costante e soprattutto intollerabile sotto il profilo dell'intensità e della frequenza.

Nel caso di specie è pacifico che dagli appartamenti dei ricorrenti affacciandosi sullo spiazzale dell'oratorio si percepiscono i rumori prodotti dall'attività sportiva. Ed è anche vero che sin dal 1964, e sicuramente sino al 1997, l'atrio dell'oratorio è stato utilizzato per lo svolgimento di attività sportive giovanili di quel tipo (all. n. 2 resistente). La controversia scaturisce dal fatto che quell'attività sportiva si svolge adesso con modalità quotidiane tali da generare un frastuono non compatibile con le esigenze abitative dei ricorrenti e delle loro famiglie.



In atti è stato depositato un calendario settimanale delle attività dell'oratorio che registra lo svolgimento di calcetto *under 10* il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17.30, nonché negli stessi giorni di calcetto *juniores* e "open" da quel momento sino alle 20.30. Il martedì si svolge la pallavolo tra le ore 19 e le ore 20 e così anche il giovedì. Il sabato le attività ludiche si svolgono tra le ore 21 e le ore 23.00.

Quel calendario dimostra come in effetti l'attività ludica si protragga sino alla tarda ora serale ma non offre una descrizione effettiva e pienamente rappresentativa della reale frequenza ed intensità di quei giochi.

Vi è invero agli atti la corrispondenza intercorsa tra il Condominio di via Filippo Parlatore n. 42 (quello dei ricorrenti e degli intervenuti) ed la Parrocchia nel periodo compreso tra il 14 marzo ed il 5 aprile 2016: si chiedeva alla Parrocchia di interrompere le "abituale" attività serali svolte sullo spiazzale dopo le ore 22.00; la Parrocchia rispondeva facendo appello al regolamento comunale sulle attività commerciali notturne (quello che riguarda la c.d. "movida") ribadendo che le attività ludiche, piacesse o meno al condominio, sarebbero andate avanti sino alle ore 24.00.

Di fronte a tale assoluto disinteresse da parte della Parrocchia a raggiungere una soluzione di compromesso il Condominio deliberava in data 12 luglio 2016 di agire legalmente contro la Parrocchia. Ed a fronte di quella delibera, è priva di rilievo ed addirittura strumentale l'allegazione documentale n. 10 della Parrocchia resistente che registra la dissociazione da parte della minoranza condominiale da quella iniziativa un anno dopo. Quel documento dimostra soltanto che alla data del 19 giugno 2017 la situazione conflittuale non era mutata rimanendo attuale.

Vi sono agli atti le foto ed i video rappresentative di alcuni momenti ludici organizzati dalla Parrocchia. A parere di questo precedente non vi sono dubbi sul fatto che l'atrio dell'oratorio è stato adibito a tutti gli effetti a campo sportivo da parte di ragazzi che anche dividendosi in gruppi separati ne hanno fatto uso contemporaneamente con l'effetto di accrescere il rumore prodotto dai giochi.

Su quel campo sportivo si affacciano gli appartamenti dei ricorrenti. Uno di questi si trova persino al primo piano.



La situazione è confermata dalle dichiarazioni raccolte dagli informatori.

Sufficientemente icastica è la narrazione fatta dal [REDACTED] frequentatore assiduo dell'abitazione della ricorrente [REDACTED] e perciò in astratto attendibile in quanto concreto conoscitore del contesto ambientale di riferimento. Non vi sono allo stato motivi specifici per mettere in dubbio la sua fedeltà narrativa che segue peraltro un registro esaustivo, logico, intrinsecamente coerente. Vale la pena riportare il contenuto della verbalizzazione:

<< ADR: frequento il condominio di via Parlatore una o due volte alla settimana sia in settimana sia nel fine settimana , anche per un caffè, e anche la domenica a pranzo; mi reco a casa della [REDACTED]; gli orari sono quelli delle 10,30 /11 nel periodo estivo ed anche la sera ad ora di cena , 20,30/21, nel pomeriggio ore 16.30/17; di solito mi intrattengo un paio di ore o tre ore ;

ADR: siccome sono un fumatore mi affaccio spesso alla finestra e noto che nel cortile dell'oratorio ci sono schiamazzi, grida, rumori e pallonate; ricordo che festeggiando il mio compleanno il 22.10.2016 abbiamo cenato nel frastuono più completo, anche con le trombette; poi nel febbraio del 2017 prima del compleanno del [REDACTED] abbiamo organizzando qualche giorno prima il suo compleanno , ricordo che era sabato o domenica , c'era molto rumore ; il rumore consisteva in urla, pallonate, incitamento per una partita tipo coro da stadio , insomma uno schiamazzo di tipo vocale; in questa occasione erano le 16.30/17 del pomeriggio;

ADR: è capitato che questi schiamazzi si verificassero anche oltre le 22 e fino alle 23; è capitato che questi schiamazzi si protraessero sino alle 23 nei periodi di maggio giugno, periodi estivi, e principalmente il sabato;

ADR: durante la settimana preciso che ho avuto modo di accertare la esistenza di questi schiamazzi solo nel pomeriggio e non nelle ore serali;

ADR nel mese di giugno – luglio , periodo estivo, del 2016, siccome passavo da casa della sig.ra Scrò per andare al mare, ho notato la presenza di bambini con delle casse musicali messe all'esterno che mettevano musica che proveniva da queste casse, questo accadeva intorno alle 10.30/11.00 del mattino;

ADR: non ho avuto contezza dell'uso di casse musicali in altri momenti della giornata ed orari, ed in altre occasioni ; ho riscontrato la presenza dell'uso di casse musicali da parte



dell'Oratorio della parrocchia solo nel periodo estivo del 2016 e nelle ore mattutine e negli orari indicati sopra;

ADR: preciso che questi schiamazzi e questi rumori provengono sempre dal cortile esterno dell'oratorio, sia in estate che in inverno;

ADR: quando sentivamo questi schiamazzi in casa per dialogare o per vedere la televisione chiudevamo gli infissi anche nei periodi estivi; perché il salone dà proprio nell'oratorio;

ADR: anche le stanze da letto dei ragazzi danno sul cortile dell'oratorio così come la stanza matrimoniale ;

ADR: non ho avuto notizia di altre problematiche personali o materiali che la sig.ra Scrò ha avuto in conseguenza di questi schiamazzi; io vedo solo che chiudevano le finestre, anzi, preciso che ci sono state altre conseguenze ovvero che il ragazzo più grande non può studiare e va dalla nonna per studiare in via Gaetano Maria Pernice di fronte casa mia, inoltre la sig.ra Scrò ed i di lei marito non riescono a riposare quando ritornano dal lavoro;

ADR: preciso che durante la settimana mi reco solo nelle ore pomeridiane mentre nel fine settimana anche di sera; nel periodo estivo invece ci rechiamo più frequentemente;

ADR: vedo che le urla provengono dal cortile e sia da bambini che da adulti , preciso che ci sono sia adulti che bambini che giocano a basket a calcetto e svolgono attività nel cortile>>.

Analogo il contenuto delle dichiarazioni raccolte da [REDACTED] che ha riferito tra l'altro:

<<ADR: quando vado da mio figlio mi intrattengo nel salotto che affaccia sul cortile della parrocchia;

ADR: quando mi reco da mio figlio di pomeriggio non si capisce niente , c'è tanta confusione, i ragazzi giocano a pallone , con più palloni, a basket e a calcetto, gridano, è una confusione tale che siamo costretti ad andare in cucina che affaccia sull'altro lato;

ADR: la mattina, quella volta che mi sono recato da mio figlio, c'erano delle persone che parlavano con il microfono ed il megafono, e chiamavano i bambini; e c'era musica alta ; preciso che questo è accaduto solo di mattina intorno dalle 9.00 alle 13.00 solo in alcune di quelle occasioni in cui mi sono recato da mio figlio, di solito, in coincidenza delle festività, ; non ricordo quando è successo perché è successo raramente solo in occasione delle festività quando mi sono recato da mio figlio dalla mattina;

ADR: preciso che questa musica alta ed il megafono si protraeva dalle 9 alle 13 mentre dalle 16.00 in poi giocavano a pallone a basket e a calcio>>.



L'informatore richiesto dalla Parrocchia () ha descritto un contesto ludico compatibile con quello lamentato dai ricorrenti e narrato dai precedenti informatori anche se non ha riferito nulla in ordine alle propagazioni rumorose derivanti da quelle attività:

<<ADR. La associazione si occupa di giovani svolgendo attività di basket, pallavolo, calcio, corso di chitarra, la sessione creatività , il corso di inizio alla lettura; le attività sportive vengono svolte fuori e tutte le altre all'interno;

ADR: le attività esterne sono seguite da un animatore che segue i ragazzi e bambini mentre giocano; di solito queste attività si svolgono generalmente nel pomeriggio a partire dalle 16,00 sino alle 18;

ADR: vi sono le attività sportive però per fasce di età diverse che si svolgono solo una volta a settimana dalle 18.00 alle 20.00;

ADR: preciso che queste attività sportive esterne si svolgono nelle giornate del lunedì, martedì, e giovedì dalle 16 alle 18 e, per i ragazzi più grandi e solo per la pallavolo, una volta alla settimana dalle 18 alle 20 non ricordo il giorno preciso dovrebbe essere o mercoledì o giovedì;

ADR: preciso che questa attività e queste cadenze temporali e di orario ricorrono solo in un determinato periodo dell'anno da novembre a maggio con intervallo di una ventina di giorni tra le feste natalizie e in occasione delle festività pasquali nel senso che in questi periodi l'attività ricreativa si ferma;

ADR da circa due anni nel mese di giugno e per tre settimane tutti i giorni tranne la domenica si svolge il tempo d'estate dedicato ai bambini più piccoli e dura solo tre settimane tra giugno e luglio ; , in questo periodo la attività si svolge la mattina , si tratta di giochi per bambini che si svolge all'interno del salone o all'esterno a seconda del programma , che consiste in giochi per bambini durante i quali si utilizza saltuariamente anche la musica per circa venti minuti; si utilizzano strumenti quali stereo, quando sono andato io utilizzavano solo lo stereo;

ADR: preciso che io mi reco all'oratorio circa due volte a settimana e mi trattengo per un'oretta; preciso che a me risulta che sia stato utilizzato solo lo stereo come strumento di amplificazione e non altri, né casse , né altoparlanti né megafoni né microfoni, gli animatori non utilizzano microfoni.;



ADR: preciso che non c'è attività di oratorio la domenica nel tempo di estate e nel periodo invernale né il sabato e né la domenica ;

ADR: preciso che finito il periodo del tempo d'estate l'attività dell'oratorio si ferma sino a novembre e poi riprende sino a maggio sempre con la stessa cadenza della quale ho riferito;

[...]

ADR: oltre a questa attività ricreativa c'è la pastorale familiare che è un momento di comunione e condivisione e di fraternità che consiste nel far socializzare le famiglie; questa attività consiste in un incontro dedicato alla preghiera che inizia alle 21 e dura dieci minuti un quarto d'ora e poi l'incontro prosegue sino alle 23; in queste due ore, a parte il momento di preghiera, si gioca a giochi da tavola, biliardino, tutti all'interno, alcuni giocano a pallavolo all'esterno o a basket ;, si tratta di adulti e bambini perché vi partecipano le famiglie , sia genitori che bambini; generalmente all'esterno non si utilizzano amplificatori del suono, microfoni , megafoni, casse musicali, strumenti musicali; solo all'interno qualcuno a volte qualcuno utilizza la chitarra>>.

Poi ha fatto considerazioni personali circa la regolamentazione dello spazio aperto "supponendo" che il Parroco o i suoi collaboratori disciplinino l'accesso all'atrio evitando il disordine.

Le dichiarazioni di [REDACTED] confermano che per un lunga stagione nel corso dell'anno l'atrio è occupato da giovani ed adulti che vi praticano svariati sport con la palla: calcio, pallavolo ed anche basket. Ha confermato che le attività si protraggono sino alle 23.00. Ha negato che quei giochi siano praticati anche nei fine settimana in contrasto però con quanto risulta dal programma depositato il 17 gennaio 2018 ed in base al quale il sabato tra le ore 21 e le 23.00 si organizza la "serata di giochi", compresa la pallavolo. E non si può trascurare il fatto che in base a quel programma sia il lunedì che il mercoledì il campo sia addirittura "open", cioè aperto al gioco libero in contemporanea con il calcetto juniores.

E se le cose stanno così allora è fondata l'affermazione dei ricorrenti secondo i quali durante gli orari di apertura sul campo giocano contemporaneamente diversi gruppi di ragazzi, intenti in sport differenti e perciò con l'impiego di più palloni che rimbalzano tutti insieme, su uno spiazzale privo dei necessari accorgimenti: porte di calcio senza



reti e collocate a ridosso delle pareti; pavimentazione esterna ordinaria e non regolamentare per lo sport; assenza di qualsiasi strumento teso ad attutire il frastuono dei palloni, compresi quelli da basket che colpiscono tabelloni in ferro.

Secondo il tecnico nominato dai ricorrenti il livello assoluto del rumore ambientale a finestre aperte nel periodo di riferimento notturno (22:00-06:00) è superiore al corrispondente valore limite di riferimento 50 dB previsto per la classe III di destinazione d'uso del territorio del piano di zonizzazione acustica del Comune di Palermo – entro cui ricadono sia l'edificio condominiale che l'oratorio. Il differenziale a finestre aperte nel periodo di riferimento diurno e notturno è superiore al relativo valore limite differenziale di 5 dB nel periodo diurno (06:00-22:00) e di 3 dB nel periodo notturno (22:00-06:00). La differenza tra i valori del descrittore acustico L95 del rumore ambientale e residuo L95 a-L95r, rilevato a finestre aperte ed a finestre chiuse nel periodo notturno (22:00-06:00) è superiore al limite di tollerabilità assunto pari a 3 dB dalla Giurisprudenza, secondo la quale il parametro di riferimento è quello comparativo del +3dB sul rumore di fondo, qualificazione da rapportare alla specificità della situazione *de quo*.

Il Consulente d'ufficio ha utilizzato di livelli di riferimento più elevati:

“Valori di riferimento: Per la suddivisione in zone acustiche omogenee del territorio di Palermo la zona ricade tra quelle definite di classe IV - aree di intensa attività umana- caratterizzata da “intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali e limitata presenza di piccole industrie, con alta densità di popolazione e in corrispondenza o presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali”. I valori di riferimento per questa tipologia di zona sono quelli del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" tabella B:

Tabella B: limiti di immissione- Classe IV

Tempo di riferimento DIURNO (6:00 – 22:00): 65 dB



Tempo di riferimento NOTTURNO (22:00 – 6:00): 55 dB”.

Il CTU ha spiegato di aver compiuto le operazioni peritali in contraddittorio (non differito) con le parti: senza effetto sorpresa. Ed infatti, nonostante quanto sopra riferito circa l'intensità dell'attività dell'oratorio il CTU, agendo nelle ore pomeridiane, ha dovuto constatare quanto segue:

“Il giorno 17/09/2018 presenti per i ricorrenti la sig.ra [REDACTED], le altre sopraggiungeranno più tardi, e per la resistente il Parroco Roberto Ciulla, alla presenza degli avvocati [REDACTED] ed alla presenza dei tecnici di parte sono state iniziate le operazioni del rilievo fonometrico nell'appartamento della [REDACTED]. Il giorno del rilievo non era presente nessuno degli intervenienti. Le ricorrenti hanno lasciato che il c.t.u effettuasse il rilievo fonometrico, ponendo sin da subito in evidenza che il numero dei ragazzi presenti era inferiore a quello solito, e anche che il gioco sembrava meno irruente e vivace del solito. Ben presto le operazioni di rilievo si sono interrotte dopo poco più di un ora dal loro inizio perché i ragazzi avevano smesso di giocare e da lì a poco avrebbero lasciato l'atrio. Dichiarato concluso il rilievo fonometrico tutte le parti si sono riunite nei locali dell'oratorio per la redazione del verbale. Il c.t.u. in sede di sopralluogo si riservava di effettuare ulteriori accessi, per nuovi rilievi quando fossero iniziate le attività come quelle descritte dalle ricorrenti. Di fatto lo stesso si è recato sui luoghi più volte in forma anonima senza mai riscontrare attività come quelle ampiamente documentate negli atti di causa. Le attività sportive che dapprima dovevano iniziare ad ottobre, poi a novembre (motivo per cui il c.t.u ha chiesto al Giudice la proro-ga) non sono mai iniziate. Ad oggi l'unico programma delle attività della parrocchia è quello pubblicato sul sito web della stessa dal mese di marzo del 2018”.

E' evidente che l'attività del tecnico, programmata con le Parti e perciò non a sorpresa è stata “accolta” con una plateale e strumentale riduzione delle attività dell'oratorio. In contrasto con tutte le altre emergenze sopra riferite che invece danno conto della sua intensità quotidiana. Cionondimeno, muovendo da un rumore di fondo di 42 dB il CTU ha concluso affermando il superamento del limite di tollerabilità legale sia a



finestre aperte che a finestre chiuse, compiendo il proprio rilievo durante una partita a calcio con la presenza complessiva di 15 ragazzi (cfr. pag. 13 relazione finale). E cioè quanto il campo non era “open” come invece avviene di consueto.

Come anticipato quel limite legale costituisce un parametro a funzione pubblicistica e non vincola il giudice nella risoluzione delle questioni afferenti i rapporti privati di vicinato.

Nel caso di specie il superamento di quel limite deve essere valutato unitamente a tutti gli altri rilievi processuali. Ed allora, non potendo considerare decisive le affermazioni dei ricorrenti che sono ovviamente di Parte, assumono però rilievo le dichiarazioni degli informatori che, confermando il giudizio legale di intollerabilità, hanno riferito circa la sostanziale invivibilità degli ambienti domestici dei ricorrenti nelle condizioni attuali.

Secondo questo giudice non vi sono dubbi allo stato degli atti: l'atrio viene impiegato dagli organizzatori delle attività di oratorio troppo intensamente ed in assenza degli accorgimenti necessari per rendere compatibile l'uso con la situazione ambientale e segnatamente con le esigenze dei condomini ricorrenti.

A questa situazione, che certamente sta ancora agendo sulla serenità psico/fisica dei ricorrenti, occorre porre rimedio.

Nella specie si contrappongono evidentemente due posizioni soggettive di rilievo costituzionale: quella della Parrocchia a poter svolgere la propria attività pastorale creando momenti di sana aggregazione giovanile; quella dei ricorrenti di abitare il loro domicilio e di godere gli ambienti domestici che son anche quelli della famiglia.

Alla luce di quanto emerso in atti e tenuto conto delle proposte fatte dagli stessi ricorrenti prima del giudizio (cfr. corrispondenza in atti), nonché dell'esito del tentativo di conciliazione faticosamente tentato nel corso di questo procedimento, per risolvere allo stato la situazione di attuale pericolo occorrono i seguenti interventi:

a) quanto all'intensità dell'utilizzo dell'area a scopo ricreativo di deve:

1) inibire lo svolgimento di qualsiasi attività ludica che implichi l'impiego di palloni in assenza: a) di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti



almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse; b) di barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campetto, per evitare il medesimo effetto;

2) limitare la pratica ludica ad un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla; vietare l'utilizzo di impianti di amplificazione compreso il megafono; limitare il gioco del basket ad una sola volta la settimana;

b) quanto della frequenza dell'utilizzo:

3) limitare l'utilizzo degli spazi esterni al seguente orario: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30; pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; sempre e soltanto a giorni alterni, essendo questo il modo più pratico e ragionevole (secondo questo precedente) per equilibrare sotto il punto di vista temporale le contrapposte posizioni; l'individuazione dei giorni deve tenere conto del fatto che il venerdì, per come emerso in atti, la Parrocchia ospita i ragazzi della scuola di catechismo e che il sabato sino ad ora è stato impiegato per attività tardo serali. In considerazione di ciò l'alternanza giornaliera dovrà essere articolata sui seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì.

4) limitare il gioco del basket ad una sola volta la settimana per una durata non superiore da un'ora e comunque non oltre le ore 20.00; essendo evidente che per le sue caratteristiche quel tipo di sport, implicando il continuo battere della palla contro la base del campo e contro i tabelloni, è più invasivo degli altri;

5) vietare l'impiego dell'atrio esterno in ogni caso dopo le ore 21.00.

Si tratta secondo questo giudice di accorgimenti sufficienti a dare sollievo alle esigenze cautelari rappresentate fondatamente dai ricorrenti, senza dover ricorrere alla soluzione estrema, pure ammessa nella pratica giurisprudenziale, di inibire del tutto lo svolgimento di attività continuative idonee a superare i limiti di tollerabilità. Ciò fermo restando, eventualmente, in altra sede, l'attivazione delle ulteriori forme di tutela (risarcitorie) pure paventate dai ricorrenti.

Le spese di questo procedimento si compensano tra i ricorrenti e la Parrocchia tenuto conto della particolarità della vicenda. La [REDACTED] che ha agito senza alcun interesse giuridico valido va condannata al pagamento delle spese processuali



che si liquidano in favore di tutti i ricorrente principali ed intervenuti in solido tra loro nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori come da dispositivo.

PTM

Il Tribunale di Palermo, respinta ogni diversa domanda o eccezione:

preliminarmente **dichiara inammissibile** l'intervento spiegato da [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore;

accerta l'attuale intollerabilità delle attività ricreative e ludiche svolte dall'Oratorio Santa Teresa del Bambin Gesù nell'ambito delle relative attività, anche connesse a quelle parrocchiali e conseguentemente così provvedete:

- 1) **inibisce e perciò vieta** lo svolgimenti di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implichi l'impiego di palloni sugli spazi esterni della Parrocchia e dell'oratorio in assenza: a) di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse; b) di barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campo idonee ad evitare il medesimo effetto;
- 2) **stabilisce** che la pratica ludica sia limitata ad un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla; **vieta** l'utilizzo di impianti di amplificazione compreso il megafono; **limita** il gioco del basket ad una sola volta la settimana per una durata non superiore da un'ora e comunque non oltre le ore 20.00;
- 3) **limita** l'utilizzo degli spazi esterni al seguente orario: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30; pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00; sempre e soltanto a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì).

Sempre fatte salve le attività liturgiche e le eventuali diverse intese tra gli interessati.

Condanna [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le controparti in solido



liquidandolo in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.

Pone a carico delle parti resistenti in solido tra loro i compensi e le spese di CTU liquidante come da separato decreto.

Così deciso a Palermo, il 5 dicembre 2019.

Il Giudice

Filippo Lo Presti

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

